



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>

71043 MANFREDONIA - FG

Via Cavolecchia, 4 - CF: 92055050717 - CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice IPA: istsc_fgic86700e

Sito web: www.icsangiobosco.edu.it

PEO: fgic872002@istruzione.it - PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Manfredonia, 2 luglio 2021

DSGA autorizza verbalmente collaboratore ad assentarsi brevemente. Prassi non prevista, tribunale condanna

Ancora una sentenza della **Corte dei Conti** che interviene sulla modalità di gestione del personale ATA in materia di entrate ed uscite. Ancora una sentenza che evidenzia il rischio di una sussistenza di danno erariale nel caso di una gestione, seppur in buona fede, non conforme al quadro normativo sussistente.

Assentarsi dal luogo di lavoro in modo ripetuto seppur per brevi periodi è possibile, ma serve autorizzazione scritta

La Corte dei Conti della Lombardia con la sentenza 66/21 afferma che nel caso di specie si sarebbe accertato che la dipendente ATA "si è assentata dal luogo di lavoro soltanto per brevi periodi coincidenti con la **pausa colazione e la pausa pranzo**, ma è altrettanto vero che la condotta è stata reiterata ed è inequivocabilmente consistita in false attestazioni della presenza in servizio. La convenuta non formalizzava, infatti, le uscite dall'istituto scolastico, omettendo volontariamente di scorrere il badge nell'apparecchio marcatempo (in taluni sporadici casi risulta evidente che la timbratura sia stata effettuata da terze persone, come puntualmente rappresentato nel riepilogo delle operazioni investigative, senza che le minime discrepanze evidenziate dalla difesa depongano per una loro sostanziale inattendibilità). Non può essere in alcun modo accolta la tesi difensiva secondo la quale l'assenza dal servizio poteva essere giustificata tramite autorizzazione verbale del Direttore Amministrativo, ovvero del Preside dell'istituto scolastico.

In disparte l'assoluta illegittimità di una tale prassi, non prevista da alcuna fonte legislativa, regolamentare o contrattuale, si osserva che dalle allegazioni processuali tale evenienza non risulta in alcun modo dimostrata e appare inverosimile in considerazione della **sistematicità** e **frequenza** delle assenze accumulate dalla convenuta nel contesto temporale oggetto di indagine".

Quando sussiste il danno all'immagine?

"Con riguardo al danno all'immagine, che costituisce la posta risarcitoria nettamente più rilevante, si osserva che la sua risarcibilità in caso di false attestazioni della presenza in servizio è prevista espressamente dall'art.55-quinques, comma 2, D.Lgs. 165/2001, a mente del quale "...il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater." L'art.54 quater, comma 3-quater, introdotto dal D.Lgs. n.116/2016, aveva fissato un criterio di quantificazione del pregiudizio addebitabile al dipendente, avendo previsto espressamente che "L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza

del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia". La norma risulta tuttavia espunta dall'ordinamento a seguito della declaratoria di incostituzionalità stabilita con la sentenza della Corte Costituzionale n.61/2020, con la conseguenza che, ferma restando la responsabilità per il pregiudizio arrecato ex art.55-quinques, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, la determinazione del quantum debeatur deve essere rimessa ad una valutazione equitativa del Collegio ex art.1226 c.c.

Più in generale si osserva che la risarcibilità del danno all'immagine costituisce un principio consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (si veda, per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n.31/94; C. Conti, Sez. Sardegna, n.372/97; C. Conti, Sez. I, n.10/98; C. Conti, Sez. II, n.207/98; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Campania, n. 1645/2012; C. Conti, Sez. Lombardia n.47/2014; C. Conti, Sez. Piemonte, n.213/2015) sia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886/2006).

(...) In altri termini, il danno all'immagine è un "danno pubblico" in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di servizio, credibilità ed affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato usuale dell'azione dell'amministrazione".